

REGOLAMENTO DI INQUILINATO

- art. 1 -

Gli inquilini sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute e richiamate nel contratto di locazione.

- art. 2 -

Gli inquilini hanno l'obbligo di:

- mantenere i locali nelle migliori condizioni, provvedere ai lavori di manutenzione che sono a loro a carico ed avvertire prontamente il Comune quando avessero riscontrato danni la cui riparazione è di competenza del Comune stesso;
- curare la più scrupolosa igiene non solo del loro appartamento, ma anche delle aree di uso comune, rimanendo convenuto che il Comune avrà diritto di far verificare in qualsiasi momento gli appartamenti dai propri delegati.

- art. 3 -

E' vietato agli inquilini di:

- subaffittare o cedere, anche gratuitamente, in tutto o in parte, con o senza mobili, i locali loro affittati;
- dare alloggio alle persone non comprese nel contratto di affitto, senza speciale preventiva autorizzazione del Comune;
- esercitare nell'appartamento industrie, commerci e scuole private, fare riunioni o altro che possano recare disturbo ai vicini o danneggiare in qualsiasi modo lo stabile;
- adibire i locali ad uso diverso da quello indicato nel contratto;
- non occupare stabilmente l'appartamento tenuto in affitto. Qualora l'alloggio dovesse rimanere inutilizzato per un periodo superiore a due mesi, il locatario è obbligato a informare il comune motivandone le cause;
- erigere costruzioni di qualsiasi tipo sui terreni adibiti a cortiel o giardino;
- gettare cose o sostanze ingombranti nei lavandini o gabinetti che possano provocare l'otturazione e conseguenti lavori di disostruzione;
- depositare oggetti nei cortili, corridoi, pianerottoli o altro luogo di uso comune;
- applicare antenne televisive sul tetto del fabbricato senza il preventivo consenso del Comune.

Il personale di ispezione è incaricato di richiamare gli inquilini all'osservanza di queste disposizioni nonché di deferire al Comune, per opportuni provvedimenti, quelli che ripetutamente contravvenissero ai loro avvertimenti.

- art. 4 -

L'inquilino che assentandosi intende tenere chiuso il suo alloggio per un periodo prolungato, è tenuto a lasciare la chiave del suo alloggio a persona di sua fiducia, reperibile facilmente, dandone avviso all'Amministrazione Comunale affinché, in caso di necessità, sia possibile accedere nei locali per provvedere alle riparazioni di inconvenienti che potessero recare danno agli altri inquilini. Comunque l'inquilino dovrà chiudere gas, acqua e corrente elettrica.

Copia delle chiavi di tutti gli alloggi verrà consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale.

- art. 5 -

Gli inquilini sono tenuti a sostenere le spese per la riparazione dei guasti da essi prodotti negli appartamenti ed in genere nello stabile.

Sono a carico degli inquilini, oltre a quelle indicate nell'art.1576 del Codice Civile, le riparazioni ai campanelli, acquai, rubinetti e W.C. nonché tutte le riparazioni dovute al cattivo uso ed alla negligenza; la sostituzione di vetri è sempre a carico degli inquilini.

Le riparazioni poste a carico degli inquilini saranno eseguite a cura di imprese dallo stesso incaricante, salvi sempre in ogni caso i maggiori danni.

- art. 6 -

Rimane convenuto che gli inquilini dovranno concorrere alla spesa di riscaldamento anche se non abbiano abitato l'appartamento ed abbiano tenuti inattivi i radiatori durante il periodo di riscaldamento stesso.

- art. 7 -

Nessun adattamento, riforma o modificazione ai locali, anche se con lo scopo di migliorarli, può essere fatto dagli inquilini senza il preventivo consenso del Comune. Nel caso in cui, a giudizio del Comune, si rendesse necessario eseguire lavori nei locali affittati, gli inquilini devono permettere la loro esecuzione.

- art. 8 -

Gli inquilini sono tenuti a notificare subito tutte le variazioni che avvengono nel proprio nucleo.

- art. 9 -

Per la infrazione delle norme di cui ai precedenti articoli il Comune ha la facoltà di adottare, oltre l'azione legale di sfratto dall'alloggio e dell'eventuale risarcimento dei

danni, l'applicazione di ammonizioni e di penali a carico degli inquilini contravventori nella misura che l'Amministrazione Comunale intenderà adottare.

- art. 10 -

La consegna dell'alloggio avrà luogo alla firma del contratto.

- art. 11 -

Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nelle presenti norme, il Comune si riserva la facoltà di impartire caso per caso speciali disposizioni.

- art. 12 -

Ogni tre anni gli inquilini saranno invitati a ripresentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di assegnazione dell'alloggio.

IL LOCATARIO

IL COMMISSARIO